

Allegato "C" all'atto del notaio Alessandro Seriola

n. 55.063 di repertorio e n. 23.979 di raccolta

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Statuto dell'associazione

“Consultorio Familiare Giuseppe Tovini ETS”

◦ ◦ ◦ ◦ ◦

Articolo 1 – DENOMINAZIONE

1. È costituita, per iniziativa delle Quattro Zone Pastorali della Valle Camonica, l'associazione denominata “Consultorio Familiare Giuseppe Tovini ETS” con sede in Breno (in seguito anche “Associazione”).
2. L'Associazione utilizzerà, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico, la locuzione "Ente di Terzo Settore" o l'acronimo "ETS".
3. Il trasferimento di sede nel medesimo Comune è deliberato dal Consiglio Direttivo e non comporta modifica statutaria. Nei trenta giorni successivi, il verbale relativo al trasferimento di indirizzo dovrà essere depositato presso l'Autorità competente ai sensi dell'art. 48, del D.Lgs. 117/2017 e presso gli eventuali altri uffici che le disposizioni di legge dovessero prevedere.
4. La durata dell'Associazione è illimitata.

Articolo 2 – FINALITÀ ed ATTIVITÀ

1. L'associazione, improntata ai criteri di democraticità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via principale, di attività di interesse generale.
2. In particolare, l'associazione si propone la ricerca e la divulgazione di una cultura familiare che promuova i valori della persona umana e della tutela della sua dignità ed identità, nella famiglia e nella società ispirandosi ai principi della solidarietà uma-

na visti alla luce del messaggio evangelico, secondo gli insegnamenti della Chiesa cattolica, rivolgendosi principalmente all'assistenza alla famiglia ed alla maternità, assicurando protezione ai soggetti meritevoli di sostegno sociale.

3. Al fine di perseguire le finalità di cui al comma precedente l'associazione intende svolgere le attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, alle lettere:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.

4. In particolare, per perseguire le finalità e le attività di interesse generale di cui ai precedenti comma, l'Associazione intende:

- assistere i singoli, le coppie e le famiglie nelle loro necessità di carattere sociale, per promuoverne migliori condizioni di vita e di autonomia;

- assistere donne, uomini e minori che abbiano subito violenze, maltrattamenti e abusi;

- realizzare, anche in collaborazione con altri enti, progetti di rilevanza sociale sul territorio, in particolare per sviluppare la coesione della comunità locale;

- attuare eventuali specifiche forme di convenzione e accordo con la pubblica amministrazione locale per la presa in carico di persone, coppie e famiglie in situazione di

fragilità sociale;

- prendersi cura della persona nel suo complesso lungo tutte le fasi del ciclo di vita, erogando prestazioni sanitarie a carattere preventivo, diagnostico, terapeutico e/o riabilitativo, afferenti alle aree:

- dello sviluppo della persona, per eventuali disturbi che possano ostacolare il benessere psico-fisico-sociale dell'individuo;

- evolutiva, per uno sviluppo armonico del minore, anche nel caso di disturbi specifici dell'apprendimento, disturbi della sfera emotivo relazionale e del comportamento;

- della prevenzione e cura della persona e della sua salute anche per l'ambito cognitivo comportamentale nella terza età.

- promuovere e gestire l'attività di consultorio familiare nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di consultori familiari, garantendo una serie di servizi di sostegno, prevenzione e assistenza alla famiglia, dall'accompagnamento materno-infantile, alla coppia e, in genere, alla persona, in conformità alle specifiche indicazioni ecclesiali.

- promuovere e gestire attività di educazione alla salute e corsi di formazione, anche per adulti, inerenti la prevenzione del disagio e il contrasto alla dispersione scolastica.

- promuovere e gestire attività psico-educative mirate alle conoscenze, competenze e consapevolezza per il miglioramento delle dinamiche relazionali, evolutive, comportamentali anche in relazione al contrasto del fenomeno del bullismo-cyberbullismo e della violenza di genere;

- raccogliere, elaborare, analizzare ed eventualmente pubblicare i dati ed i contenuti inerenti ai progetti di ricerca scientifica, anche in collaborazione con Università e/o Centri di Ricerca, finalizzati ad accrescere una maggior tutela della salute e del be-

nessere delle persone e a contribuire al miglioramento della qualità dei processi e dei servizi erogati in ambito sanitario e socio-sanitario.

5. L'associazione può collegarsi ad altri enti che perseguono analoghe finalità, convenzionandosi con essi o partecipando agli stessi. Può, altresì, collegarsi a università, istituzioni di cultura e di ricerca, istituzioni scientifiche, che ne condividono l'ispirazione e lo scopo.

6. L'associazione richiede per le proprie attività i riconoscimenti pubblici necessari per l'esercizio, l'accreditamento e l'accordo contrattuale.

7. L'Associazione può esercitare anche attività diverse, ai sensi dell'art. 6 del CTS, da quelle di interesse generale purché di carattere secondario, strumentale e comunque in via non prevalente rispetto alle Attività di Interesse Generale, secondo i criteri e limiti definiti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali. L'organo di amministrazione provvede ad individuare nel dettaglio tali attività, anche ai fini di quanto prescritto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 117/2017.

8. L'associazione potrà svolgere, altresì, ogni altra attività funzionale al raggiungimento delle proprie finalità quali, a titolo esemplificativo:

a) gestire, affittare, assumere il possesso a qualsiasi titolo, acquistare beni mobili ed immobili, impianti, attrezzature e materiali utili e necessari per l'espletamento delle proprie attività;

b) compiere operazioni bancarie, finanziarie, mobiliari ed immobiliari anche a medio o a lungo termine, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;

c) stipulare contratti e convenzioni con privati ed enti pubblici per lo svolgimento delle proprie attività;

d) favorire, anche mediante sovvenzioni, lo sviluppo di istituzioni, associazioni ed enti che operino per il raggiungimento di fini simili a quelli dell'associazione facenti

parte della medesima ed unitaria struttura;

e) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, conduttrice o comodataria o comunque posseduti;

f) partecipare o concorrere alla costituzione di fondazioni, associazioni, consorzi o altre forme associative, pubbliche o private, al fine di perseguire con maggiore efficacia le proprie finalità istituzionali;

9. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può fare, altresì, ricorso a Sistemi di Raccolta Fondi (art. 7 del CTS), con differenti modalità, anche in maniera continuativa nei confronti di terzi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza.

10. L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività può avvalersi di volontari, che sarà obbligo iscrivere in un apposito registro, ove svolgano la loro attività in modo non occasionale.

11. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione tramite la quale svolge la propria attività volontaria.

12. L'Associazione, inoltre, ha l'obbligo di assicurare tutti i volontari ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 117/2017.

13. Ai volontari ed all'attività di volontariato, si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 17, 18 e 19 del D.Lgs. n. 117/2017.

Articolo 3 – FORMAZIONE INTERNA

1. Al fine di migliorare e/o professionalizzare al meglio le attività di interesse generale svolte, l'associazione cura la formazione delle persone presenti nei propri organismi associativi in ordine alle implicazioni etiche e morali custodite dalla tradizione e dal magistero della Chiesa, in riferimento alla visione cristiana della persona, della

sessualità e della famiglia.

2. Analoga formazione è offerta al personale direttivo ed operativo che opera al proprio interno, sia sui predetti temi etico morali sia sui più specifici aspetti scientifici e metodologici connessi al servizio consultoriale.

3. La formazione interna, di cui al periodo precedente, può essere organizzata anche in collaborazione con la FeLCeAF, con i competenti organismi diocesani, con le università e gli enti e con gli istituti scientifici e di ricerca di ispirazione cristiana.

Articolo 4 – ASSOCIATI

1. Sono associati di diritto:

— l'Ordinario della Diocesi di Brescia,

— il Vicario Episcopale territoriale;

— i Vicari delle Zone pastorali della Valle Camonica;

— l'Assistente Ecclesiastico nominato dall'Ordinario diocesano di Brescia.

2. Possono aderire le parrocchie, i sacerdoti, i laici, i rappresentanti di Istituti Religiosi, di Enti e di Movimenti ecclesiali che ne facciano espressa richiesta scritta, dichiarando di conoscerne ed accettarne le finalità e di approvarne lo statuto.

3. L'ammissione all'associazione, a seguito di presentazione di specifica domanda, viene deliberata dal Consiglio direttivo. In caso di rigetto della stessa, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare all'interessato il diniego con l'indicazione delle motivazioni. L'interessato nei sessanta giorni successivi dalla ricezione del diniego può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea degli associati in occasione della prima convocazione utile.

4. Gli associati hanno il diritto:

- di partecipare alle Assemblee, se in regola col pagamento della quota associativa e di votare;

- di candidarsi per le cariche associative;

- di conoscere i programmi mediante i quali l'Associazione intende attuare gli scopi sociali;

- di esaminare i libri sociali. Al fine di esercitare tale diritto, l'associato deve presentare espressa domanda al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La visione dei libri è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo. Modalità di dettaglio potranno essere previste nel Regolamento, se presente, o in apposita delibera;

- di recedere in qualsiasi momento.

5. Gli associati hanno, altresì, il dovere:

- di osservare le norme del presente statuto;

- di osservare le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali;

- di pagare la quota associativa;

- di svolgere le attività preventivamente concordate;

- di mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'Associazione.

6. È prevista, in ogni caso, una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo. Sono altresì escluse le partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione ed il numero degli associati è illimitato. Gli associati hanno tutti parità di diritti e doveri.

Articolo 5 – CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE

1. Coloro che intendono divenire associati devono presentare domanda al consiglio direttivo, con la quale dichiarano di accettare lo statuto dell'associazione e di impegnarsi a versare la quota di iscrizione e la quota associativa annuale. Se il richiedente è un ente, alla domanda deve essere allegata copia dell'eventuale atto costitutivo

e dello statuto, nonché l'atto di nomina del legale rappresentante. Il Consiglio si pronuncia ai sensi dell'art. 4, co. 3.

2. Tutti gli associati cessano di appartenere all'associazione:

a) per recesso;

b) per decesso o estinzione se trattasi di ente;

c) per decadenza, dichiarata dal Consiglio a seguito del mancato versamento della quota associativa annuale (nonché quella straordinaria), se l'associato non vi adempie entro 30 giorni dal ricevimento di specifico invito a regolarizzare il pagamento dovuto, inviato dal consiglio direttivo;

d) per esclusione deliberata dall'assemblea, su proposta del consiglio direttivo, nel caso: (i) abbiano adottato comportamenti gravemente contrastanti le finalità dell'associazione, (ii) per gravi motivi di indegnità e (iii) grave inadempienza agli obblighi associativi. L'esclusione è deliberata dall'assemblea ai sensi dell'art. 24 del codice civile. La decisione dell'assemblea è definitiva e inappellabile ed è assunta nel rispetto del principio del contraddittorio.

3. L'associato che intende recedere dall'associazione deve darne comunicazione al Consiglio direttivo per iscritto con lettera raccomandata almeno tre mesi prima dello scadere del periodo per il quale è associato e non ha diritto ad alcun rimborso.

Articolo 6 – ORGANI

1. Sono organi dell'associazione:

— l'assemblea degli associati;

— il consiglio direttivo;

— il presidente;

— l'organo di controllo, se nominato o previsto per legge.

Articolo 7 – ASSEMBLEA

1. L'assemblea è costituita da tutti gli associati, di diritto o ordinari, in regola con il versamento della quota associativa.

2. Ogni associato ha diritto ad un voto e potrà farsi rappresentare in assemblea da altro associato, conferendo allo stesso delega scritta limitatamente alla seduta già convocata e da indicarsi nella delega stessa. La delega dovrà essere consegnata al presidente e allegata al verbale della riunione. Ogni associato può essere portatore sino a 3 (tre) deleghe.

3. L'assemblea è convocata dal presidente mediante avviso almeno 8 (otto) giorni prima della riunione contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza, di prima e seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare. L'avviso è comunicato a ciascun associato con mezzi che garantiscano la prova di avvenuta ricezione.

4. La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un decimo degli associati: in tal caso il presidente ha l'obbligo di convocare l'assemblea entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta.

5. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione. In caso di sua assenza o impedimento sarà sostituito dal vice presidente; in mancanza anche di quest'ultimo dal più anziano dei consiglieri.

6. È facoltà dell'assemblea eleggere il presidente onorario, che, qualora nominato, può partecipare alle riunioni del consiglio direttivo con funzioni consultive e senza diritto di voto.

7. I verbali vengono firmati dal presidente dell'assemblea e dal segretario. Funge da segretario dell'assemblea il segretario dell'associazione.

8. Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati delle votazioni;

b) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

c) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

d) che nell'avviso di convocazione siano indicati i luoghi in cui è attivo il collegamento.

9. Verificandosi i presupposti di cui al comma precedente, la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sia presente il soggetto verbalizzante che procede alla redazione del verbale. La sottoscrizione del verbale da parte del Presidente e del segretario potrà avvenire successivamente oppure avverrà contestualmente con la sottoscrizione del solo notaio, in caso di atto in forma pubblica.

10. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie.

11. Le competenze dell'Assemblea ordinaria sono:

- nominare e revocare i componenti del Consiglio direttivo;
- nominare e revocare l'organo di controllo e/o l'organo di revisione legale dei conti, se previsti;
- approvare il bilancio consuntivo annuale;
- approvare il programma delle attività e del preventivo economico per l'anno successivo, se predisposti;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli Organi Sociali e promuovere azioni di responsabilità nei loro confronti;

- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- esaminare le questioni sollevate dai richiedenti o proposte dal Consiglio Direttivo,
- approvare l'ammontare della quota associativa annuale,
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari,
- deliberare sull'esclusione dei associati;
- deliberare sugli altri argomenti attribuiti ad essa dalla legge o dal presente Statuto.

12. L'assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta all'anno, entro il mese di maggio, per approvare il bilancio consuntivo e deliberare su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e dare orientamenti generali relativi alle attività associative del nuovo anno.

13. L'assemblea ordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza della maggioranza degli associati e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti. Le deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

14. L'assemblea straordinaria, convocata con le modalità di cui al precedente comma 3 previste per l'Assemblea ordinaria, si riunisce per:

- a) la discussione e la delibera delle proposte in merito alla modifica dello statuto, alle operazioni straordinarie di trasformazione, fusione o scissione;
- b) la discussione e la delibera di specifiche questioni che ad essa siano inviate dall'Assemblea ordinaria;
- c) deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio residuo.

15. L'assemblea straordinaria, in merito alle proposte di cui al precedente comma lettere a) e b) si costituisce, in prima convocazione, con la presenza di almeno tre quarti degli associati e, in seconda convocazione con la presenza della maggioranza di essi. Delibera, in prima e seconda convocazione, con il voto favorevole della maggio-

ranza dei presenti.

16. Per deliberare lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'associazione, di cui al precedente comma, lett. c), occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Articolo 8 – CONSIGLIO DIRETTIVO

1. Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da un numero di membri non inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 15 (quindici), determinato dall'assemblea stessa. Il consiglio direttivo dura in carica 4 (quattro) anni ed i suoi membri possono essere rieletti.

2. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vice presidente ed il segretario che restano in carica per l'intera durata del consiglio.

3. In caso di morte o di dimissione di un consigliere prima della scadenza del mandato, al consigliere cessato succede il primo dei non eletti nell'ultima elezione assembleare. Nel caso in cui non vi fosse un nominativo disponibile, l'Assemblea nomina il componente mancante nella prima riunione utile. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla naturale scadenza del consiglio.

4. Qualora il numero dei consiglieri si riduca a meno della metà dei membri designati dall'assemblea, l'intero consiglio direttivo è considerato scaduto e deve essere rinnovato.

5. La carica di consigliere è gratuita ed è incompatibile con quella di membro dell'organo di controllo e/o di revisione. All'atto dell'accettazione della carica, i membri del Consiglio Direttivo dichiarano, sotto la propria responsabilità, che non sussistono a loro carico cause di ineleggibilità e/o di decadenza di cui all'art. 2382 del Cod.Civ.

6. Il consiglio direttivo è investito di ogni potere di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatti salvi quelli per Legge o per statuto, riservati all'assemblea.

7. In particolare il consiglio:

- fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- stabilisce l'importo delle quote annue di associazione;
- delibera sull'ammissione dei nuovi associati;
- dichiara la decadenza dell'associato nei casi di cui all'art. 5, co. 2 lett. c);
- costituisce commissioni per lo studio dei vari problemi attinenti agli scopi dell'associazione;
- gestisce le scritture contabili dell'Associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dagli articoli 13 e 87 del D.Lgs. n. 117/2017 e, in particolare, documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'articolo 6 del citato decreto nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- decide sulle attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi;
- approva il progetto di bilancio consuntivo e preventivo, se predisposto, da presentare all'approvazione dell'Assemblea degli associati;

8. Il Consiglio Direttivo si riunisce per l'approvazione del bilancio ed ogni qual volta sia necessario o ritenuto opportuno.

9. L'avviso di convocazione è inviato individualmente con ogni mezzo, anche telematico, idoneo a dare prova di ricezione, almeno 6 (sei) giorni prima della data stabilita per la riunione ed è, altresì. Esso deve contenere la data, l'ora ed il luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. L'Assemblea si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione.

10. Il consiglio è validamente costituito se alla riunione prendono parte la maggioran-

za dei consiglieri.

11. Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente del consiglio direttivo.

12. Delle deliberazioni assunte dal consiglio viene redatto apposito verbale a cura del Segretario il quale provvede alla tenuta dei libri verbali e contabili. Il verbale viene sottoscritto dal segretario e dal presidente.

13. Le riunioni del Consiglio direttivo possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione, con le medesime modalità previste per l'Assemblea nel precedente articolo.

14. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

15. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i Terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 9 – IL PRESIDENTE

1. La firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e di fronte a terzi sono conferite al presidente del consiglio direttivo, eletto dal consiglio stesso ai sensi del precedente articolo 8, co. 2.

2. Il presidente ha il potere di conferire e revocare procure.

3. Il vice presidente sostituisce il presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 10 – COMITATO SCIENTIFICO

1. Il consiglio direttivo può nominare un comitato scientifico formato da almeno 3 (tre) membri, secondo le necessità, con il compito di coadiuvarlo, nei modi stabiliti dallo stesso, nella programmazione di attività annuali o pluriennali dell'associazione.

2. I membri del comitato scientifico possono essere scelti anche tra non associati, purché esperti contraddistinti da curriculum personale e professionale ritenuto, dal consiglio Direttivo, idoneo a favorire il conseguimento delle finalità ed attività stabilite dall'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11 – ORGANO DI CONTROLLO E ORGANO DI REVISIONE

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del D.Lgs. 117/2017.

2. L'Organo di Controllo resta in carica per la stessa durata del Consiglio Direttivo ed i suoi componenti possono essere rinominati.

3. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

4. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del D.Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti può essere attribuita all'Organo di Controllo che, in tal caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. In alternativa l'Assemblea delibera la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

7. I membri dell'Organo di Controllo e/o revisione possono assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 12 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'associazione è costituito:

- a) dai beni mobili, immobili e attrezzature a qualsiasi titolo acquisiti e a ciò destinati;
- b) da ogni altro bene che pervenga alla Associazione a qualsiasi titolo e che sia espressamente destinato ad incremento del Patrimonio.

2. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, e ogni altra eventuale tipologia di entrate comunque denominate, è utilizzato esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

3. Le entrate dell'associazione sono costituite:

- a) dalle quote di iscrizione e dalle quote annuali di associazione;
- b) da eventuali proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività di interesse generale e dalle attività diverse di cui agli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 117/2017;
- c) dai contributi erogati da Enti pubblici e privati e da ogni altro contributo volontario, acquisto, lascito o donazione comunque pervenuto all'Associazione;
- d) dai fondi pervenuti mediante raccolte ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 2017 e mediante raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricor-

renze o campagne di sensibilizzazione;

e) da ogni altra entrate compatibile con le finalità sociali e nei limiti consentiti dal D.Lgs. 117/2017.

Articolo 13 – BILANCIO

1. Ogni anno il consiglio direttivo, approva il progetto di bilancio preventivo e consuntivo.

2. L'esercizio sociale ha durata annuale, dal 1 gennaio al 31 dicembre.

3. È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'art. 8, comma 3 del D.Lgs. 117/2017.

4. Il bilancio di esercizio approvato dall'Assemblea deve essere depositato al Registro Unico del Terzo Settore entro il 30 giugno, ed è consultabile online, ma anche presso la sede dell'ente dagli associati, previa richiesta al presidente.

Articolo 14 – SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

1. Lo scioglimento dell'associazione, ovvero la sua estinzione per una delle cause previste dall'art. 27 del codice civile, è deliberata dall'assemblea appositamente convocata, con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Nella stessa seduta essa procede alla nomina di uno o più liquidatori.

2. Il patrimonio residuo dell'Associazione viene devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del RUNTS di cui all'art. 45, comma 1 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie dell'Assemblea.

Articolo 15 – RINVIO

1. Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le norme del D.Lgs. n.

117/2017 e successive modificazioni ed integrazioni, le disposizioni del codice civile e di sua attuazione, nonché ogni altra disposizione in quanto applicabile.



Firmato da Faustino
Testini
TSTFTN51T11M065J



Firmato da ALESSANDRO
SERIOLI
SRLLSN75A04B149X